

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO DEI  
PRATICANTI AVVOCATI

Tra:

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTANISSETTA in  
persona del suo Presidente in carica AW. GIUSEPPE IACONA

e

LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA, in persona del suo Presidente in  
carica Dr. SALVATORE CARDINALE e

IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in persona del suo Presidente in carica Dr.  
CLAUDIO DALL'ACQUA.

Nel premettere

che l'art.37 DEL d.l. 98/2011, così come convertito in legge, recante disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie, prevede che i capi degli uffici giudiziari possano stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, anche con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio Giudiziario per lo svolgimento di attività di collaborazione con i Magistrati ordinari per lo smaltimento della non indifferente mole di lavoro che pesa sui ruoli della Corte di Appello e del Tribunale di Caltanissetta;

Che la legge professionale (art. 14 r.d.L 27 novembre 1933, n. 1578 demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica forense".

Che il regolamento per la pratica (art. 1-3 d.p.r. 10 aprile 1990 n°101) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di istituire Scuole di Formazione professionale ad integrazione della pratica forense, nonché (art. 4.3) il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati, nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;

che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio del certificato di compiuta pratica, previa verifica che il praticante abbia svolto la pratica stessa per il periodo prescritto, con diligenza e profitto (art. 10 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37);

che appare necessario rendere effettive, con tutti gli strumenti a disposizione ed anche a livello territoriale, le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi ed un giusto processo (art. 111 Costituzione e art 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo);

Che tali obiettivi risultano attualmente pregiudicati anche dall'arretrato venutosi a formare a causa della mancanza di posti in organico della Magistratura e della mancata copertura degli stessi;

che, al fine di facilitare territorialmente il raggiungimento dei predetti obiettivi e l'esecuzione delle richiamate discipline legislative, si ritiene possibile attuare un metodo partecipativo tra Magistratura, Avvocatura ed Enti locali nell'organizzazione degli uffici giudiziari, anche per perseguire una migliore razionalizzazione degli uffici e dell'attività giudiziaria;

che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 19.07.2007, ha auspicato la diffusione dei tirocini di cui sopra, sia pur fissando delle regole generali e dei limiti, nello svolgimento degli stessi;

che la formazione comune di avvocati e magistrati va incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;

che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta e la Corte di Appello di Caltanissetta ed il Tribunale di Caltanissetta hanno dichiarato la disponibilità ad indirizzare ed accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio - stage di orientamento e di formazione presso gli uffici giudiziari che venga considerato quale parte integrante della pratica professionale, biennale prevista per legge che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nella richiamata delibera 19.07.2007 del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono prospettare - in via sperimentale e riservata ogni migliore disciplina all'esito delle prime esperienze - nuove forme di tirocinio dei praticanti avvocati, nell'intento di migliorare ed orientare la loro formazione, oltre che di contribuire ad una maggiore funzionalità ed efficienza nell'amministrazione della giustizia, Tutto ciò premesso, tra le parti indicate in epigrafe, si conviene e regola quanto segue:

## **ARTICOLO 1**

I praticanti avvocati sono ammessi a espletare il tirocinio, per il primo anno, presso le sezioni civili e penali ordinarie della Corte di Appello e del Tribunale di Caltanissetta anche in tema di famiglia, minori, diritto industriale, diritto societario, diritto fallimentare e diritto del lavoro.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento del primo anno di pratica e del rilascio del relativo certificato di compiuta pratica.

## **ARTICOLO 2**

Il praticante avvocato che intende svolgere il tirocinio di orientamento e di formazione presso gli uffici giudiziari, deve farne domanda: al Consiglio dell'Ordine di Caltanissetta almeno 30 giorni prima dell'inizio della pratica presentando idoneo curriculum, indicando il nominativo dell'avvocato ove sta espletando ovvero intende espletare la pratica con la relativa attestazione di assenso dallo stesso rilasciata per la frequenza dello stage formativo, i dati personali del praticante, gli studi compiuti, gli eventuali titoli meglio descritti all' art. 5, nonché indicando le eventuali specifiche opzioni circa gli uffici giudiziari (civili o penali) ove intenderebbe svolgere il tirocinio. Il Consiglio dell'Ordine, in sede istruttoria, può sentire personalmente il praticante nonché raccogliere ogni informazione ritenuta utile,

## **ARTICOLO 3**

il Consiglio dell'Ordine, previa verifica dei requisiti formali, trasmetterà le domande all'apposita Commissione prevista all'art. 5, che vaglierà le medesime.

## **ARTICOLO 4**

I Capi degli Uffici Giudiziari interessati, dopo aver interpellato i Magistrati che si dichiarino disponibili al ruolo di affidatari dei praticanti Avvocati, comunicherà al Presidente del Consiglio dell'Ordine e dell' apposita Commissione, di cui al successivo articolo 5, il numero dei macinanti ammissibili sulla base delle accertate disponibilità. Ciascun Magistrato, a sua esclusiva personale discrezione, non può essere assegnatario di più due tirocinanti.

## **ARTICOLO 5**

Viene istituita una apposita Commissione avente il compito di valutare ed ammettere al tirocinio i praticanti avvocati che ne hanno fatto richiesta.

Detta Commissione è formata dal Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta o da un Giudice suo delegato, dal Presidente Tribunale di Caltanissetta o da un Giudice suo delegato, nonché dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta o da un suo delegato e da due Consiglieri dell'Ordine (o in loro assenza dai delegati supplenti designati dal Consiglio di cui uno specializzato in materia civile ed uno in materia penale).

La Commissione deciderà sull'ammissione degli aspiranti, valutandone le domande sulla base dei seguenti criteri:

- Votazione riportata in sede di conseguimento della laurea;
- Titolo della tesi avente minore o maggiore attinenza alle particolari caratteristiche del tirocinio;

- Indirizzo di specializzazione;
- Eventuali pubblicazioni, note a sentenza, eccetera;
- Partecipazione certificata ad incontri di studio o a convegni;
- Eventuali stage formativi in materie giuridiche debitamente certificati;
- Eventuali specializzazioni di scuole forensi già conseguite;

Saranno comunque tenute in considerazione, pur non essendo vincolanti, le preferenze indicate dal praticante nella domanda.

La Commissione potrà inoltre decidere di valutare l'idoneità degli aspiranti anche a seguito di un colloquio con gli stessi.

- La Commissione procederà - ove necessario - alla redazione di una graduatoria degli aspiranti tirocinanti.

## **ARTICOLO 6**

La Commissione di cui all' art. 5 comunica al Consiglio dell' Ordine degli Avvocati- l'elenco dei tirocinanti ammessi al praticantato presso l'Ufficio Giudiziario di Caltanissetta e il Consiglio dell'Ordine provvede alla pubblicazione.

## **ARTICOLO 7**

Il tirocinio è articolato sulla durata di 'un anno, alternativamente - ove possibile - al settore penale o al settore civile con un periodo minimo di assidua frequentazione dell'Ufficio Giudiziario non inferiore a 250 ore.

Ciascun praticante verrà assegnato ad un singolo Magistrato designato dai Capi degli Uffici Giudiziari fra quelli che hanno offerto la loro disponibilità;

Il Magistrato affidatario seguirà l'intero percorso formativo del tirocinante redigendo, al termine del prescritto periodo, una breve relazione sull' attività svolta dal medesimo, attestando, altresì, l'effettiva frequentazione proficua dell'Ufficio Giudiziario, l'avvenuta partecipazione ed assistenza alle attività d'udienza e sottoscrivendo le relazioni semestrale del praticante.

Detta documentazione verrà trasmessa dai Capi degli Uffici Giudiziari e verrà inoltrata

anche al Presidente del Consiglio dell'Ordine e, inoltre, copia dell'attestazione di frequenza verrà rilasciata, su richiesta, anche all'interessato.

La dichiarazione di mancata o insufficiente frequentazione dell'ufficio, per il periodo stabilito, costituisce causa del mancato riconoscimento della validità del tirocinio e del periodo di pratica ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

## **ARTICOLO 8**

Ferme rimanendo le preclusioni stabilite dal Consiglio Superiore della Magistratura, è vietato per i tirocinanti assistere allo svolgimento di attività giudiziarie segrete o, comunque, sottratte alla regola della pubblicità e, quindi, da considerarsi riservate. In particolare non potranno essere svolte, nemmeno a titolo di mera partecipazione, le attività di decisione assunte in Camera di Consiglio, sia in materia civile che penale, né le attività di indagine. In ogni caso, senza che la presente elencazione abbia carattere tassativo possono, quindi, considerarsi in linea di massima, come comprese nel progetto di formazione le seguenti attività:

### ***Settore civile***

Compimento di attività di collaborazione ed affiancamento dei Magistrati addetti alle varie sezioni del Tribunale o della Corte di Appello consistenti in:

- a) partecipazione all'udienza, con accesso ai soli fascicoli affidati, salvo i casi indicati all'articolo 128 c.p.c" incluse le udienze civili camerale, di trattazione ed istruttorie, con la sola esclusione della partecipazione alla camera di consiglio;
- b) attività che non costituiscano esercizio della funzione giurisdizionale e, quindi, assistenza e preparazione nell' emissione di provvedimenti;
- c) presenza alle fasi processuali con eventuale stesura finale di una relazione che comprenderà una sintesi ed i risultati dell'istruttoria e delle questioni processuali trattate.
- d) Tutte le attività sopra previste per il settore civile in quanto praticabili anche nel settore penale;

Il numero dei procedimenti trattati non potrà mai essere inferiore al numero di udienza pubbliche previste dal regolamento per la pratica forense.

Non mancherà, dopo il deposito della sentenza, una valutazione critica della stessa.

Nel caso di procedimenti a porte chiuse, i praticanti potranno assistere ai processi, previo il consenso delle parti interessate. Non è prevista la presenza alle camere di

consiglio aventi ad oggetto misure di prevenzione, incidenti di esecuzione, eccetera.

### ***Riesame***

Tenuto conto della particolarità della procedura, i tirocinanti potranno esaminare gli atti trasmessi dall'autorità procedente, ai sensi dell'art.309 c.p.p. ovvero, ai sensi dell'art. 310 cpp, presso la Cancelleria del Tribunale del riesame, predisponendo una relazione e parteciperanno, poi, all' udienza camerale, alla presenza delle parti e dell'indagato. \_

E' esclusa la presenza dei medesimi alla camera di consiglio decisoria, perché avente carattere di segretezza. In ogni caso sono espressamente escluse e, rimangono vietate, dall' attività dovute dal tirocinante tutti. i compiti che non rivestano una diretta valenza formativa per gli stessi, quali la mera attività di cancelleria, di statistica o di carattere amministrativo.

### **ARTICOLO 9**

Durante il periodo di pratica, il tirocinante è tenuto:

- a) a svolgere le attività previste dal progetto formativo con diligenza e continuità;
- b) a rispettare gli obblighi di riservatezza, di rispetto e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene i dati, informazioni e conoscenze acquisite durante la collaborazione e a mantenere il segreto, per quanto conosciuto in ragione della propria attività, con l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale;
- c) ad astenersi da qualunque attività nell' eventualità in cui egli si sia occupato della vicenda ovvero in ogni caso trattato dal professionista presso il cui studio ha prestato la propria opera;
- d) Rispettare le norme di igiene, sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- e) Mantenere sempre un aspetto e un'comportamento decoroso ed indossare un abbigliamento sempre adeguato e consono al molo assunto ed ai luoghi frequentati;

### **ARTICOLO 10**

In caso di violazione dei principi di lealtà, correttezza e dignità della professione forense o di norme comportamentali il Magistrato affidatario segnalerà al Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine il comportamento deprecabile del tirocinante o gli illeciti deontologici commessi. il Presidente della Corte di concerto con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta avranno facoltà di interrompere, in qualunque momento, il tirocinio per le seguenti cause:

- a) venir meno del rapporto fiduciario fra Magistrato affidatario e tirocinante;
- b) mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua inidoneità;
- c) per sopravvenute esigenze organizzative dell'Ufficio (fatto salvo ai fini della pratica il periodo di tirocinio già espletato) e sempreché il tirocinante non possa essere applicato presso altro Magistrato;
- d) il tirocinio potrà inoltre essere interrotto, in qualsiasi momento, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, di concerto con il Presidente del Tribunale, per violazione di norme deontologiche, delle regole comportamentali o per motivi inerenti l'Ordinamento professionale.

#### ARTICOLO 11

Il tirocinio non costituisce in nessun caso e per nessun motivo rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'amministrazione giudiziaria o per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

#### ARTICOLO 12

il presente regolamento avrà la durata minima di anni uno e rimarrà valido ed efficace inter partes sino a revoca da manifestarsi in forma scritta; sarà comunque assicurato a tutti i praticanti ammessi il regolare compimento dell'anno di tirocinio valido ai fini del compimento della pratica, finalizzato al rilascio del certificato di compiuta pratica.

Letto, confermato e sottoscritto in Caltanissetta il 2 febbraio 2012

PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

*S. L. T. C. Caltanissetta*

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

*Clara M. ...*

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTANISSETTA

*[Signature]*